

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori

dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.

dr.ssa Marinella Laudani Consigliere

dr.ssa Giulia Maisano Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2439/2016 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 328/2016 del 18 aprile 2016

PROMOSSA DA

(...), ivi residente, in viale (...), nonché elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. (...) del Foro di Marsala, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio

APPELLANTE

CONTRO

1) (...), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in via (...) ed elettivamente domiciliata in Palermo, presso il recapito professionale dell'avv. (...) del Foro di Trapani, nella qualità di socio della Società tra Professionisti avv.ti (...), che la rappresenta e difende giusta procura allegata al fascicolo telematico

2) (...) e ivi residente in contrada (...), elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. (...) nonché rappresentato e difeso dall'avv. (...) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio

APPELLATI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante

In via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. S.G. Trapani e, per l'effetto, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale in capo all'attore;

in ogni caso e senza recesso dalla superiore richiesta, in accoglimento del presente appello, e previa ammissione delle istanze istruttorie in primo grado non accolte, per tutte le causali in narrativa esposte, previa declaratoria di responsabilità del sig. (...), proprietario e conducente dell'autovettura Toyota Land Cruiser recante targa prova (...), nella causazione del sinistro de quo, così statuire:

- ritenere e dichiarare la Compagnia (...) Spa obbligata a provvedere in favore dell'appellante, alla liquidazione di tutti i danni fisici (per differenza) per cui è causa;

- conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni fisici (per differenza) subiti, limitando la domanda alla complessiva somma di euro 26.000,00, comprensiva del danno morale ed esistenziale, oltre interessi legali e col ristoro delle spese di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel giudizio di primo grado;

Cpc atteso il contegno processuale tenuto nella fase stragiudiziale e nel corso del giudizio di primo grado;

- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio o con compensazione integrale degli stessi.

Per (...)

In via preliminare, per i motivi di cui in premessa ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello perché manifestamente infondato.

Nel merito, rigettare l'atto di appello perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

In subordine, qualora nella denegata e non temuta ipotesi il giudice dovesse ritenere di accogliere la domanda attorea, detragga la somma già versata dalla comparsa dall'ammontare del danno che verrà provato in corso di causa rivalutandola anno dopo anno;

ritenga e dichiari che la targa prova (...) al momento del sinistro non era coperta da garanzia assicurativa con la polizza nr. (...);

ritenere e dichiarare che la (...) ha diritto di regresso nei confronti del (...) sia per l'inoperatività della polizza nr. (...) sia in virtù della franchigia prevista dalla suddetta polizza, e per l'effetto condannare (...) a rimborsare alla (...) la franchigia di Euro1.000,00; condannarlo inoltre a rimborsarle tutte le somme che fosse costretta a pagare al (...) a seguito del sinistro per cui è causa;

con condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio con Iva, Cap come per legge.

Per (...)

Nel merito ed in via principale, in forza di tutti i motivi indicati nell'atto responsivo de quo, rigettare in toto l'appello proposto da (...) avverso la sentenza n. 658/13 resa dal Tribunale di Marsala;

conseguentemente, sempre in virtù delle causali sopra esposte, confermare integralmente la sentenza n. 328/2016 del 18 aprile 2016, depositata in pari data, non notificata, resa fra le parti de quibus dal Tribunale di Marsala, in persona del giudice, dr.ssa Cinzia Immordino, nella causa recante il n. 658/13 R.G. Cont. Civ.;

con vittoria di spese e compensi d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio;

infine, sempre nel merito e solo in via meramente subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta da (...), accertati i fatti per cui è processo ed in forza delle causali sopra spiegate, ritenere e dichiarare la concorsuale responsabilità del (...) con il Sig. (...), conducente della vettura Seat Ibiza tg (...) nella causazione dell'evento in parola in misura ridotto del 50% ovvero in altre percentuali ritenute congrue alla luce delle risultanze che verranno acquisite in corso di causa, pronunciando l'infondatezza sia nei fatti che nella legge, della domanda di regresso spiegata dalla (...) Spa nei confronti dell'odierno appellato e disponendo che l'appellata (...) Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tuteli, tenga indenne, sollevi e mallevi il predetto (...) dalle domande spiegate dall'appellante nei propri confronti, nonché da qualsiasi pretesa e/o richiesta ovvero da qualsiasi somma che l'odierno esponente dovesse venire chiamato a pagare in dipendenza del giudizio de quo, condannando, a tal uopo, la predetta società assicurativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. 328/2016 del 18 aprile 2016, il Tribunale di Marsala ha dichiarato improcedibile la domanda con la quale (...) aveva chiesto la condanna di (...) e di (...) Spa a risarcirgli il danno non patrimoniale conseguente a un sinistro stradale. La decisione di detto giudice si è fondata sul rilievo che il (...) aveva già adito altra autorità giudiziaria (il Giudice di pace) per ottenere il ristoro dei danni subiti dal mezzo di sua proprietà in occasione del medesimo sinistro.

Per la riforma della pronuncia del giudice lilibetano ha proposto appello (...).

Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia dichiarato improcedibile la sua domanda. Secondo il (...), infatti, l'impugnata sentenza, "anziché dichiarare l'improcedibilità della domanda", avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua pretesa sostanziale (il diritto al risarcimento dei danni fisici subiti), "limitandosi a sanzionare l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale (soltanto sul piano del regime delle spese processuali)".

L'argomento è ripreso in comparsa conclusionale (alle pagg. 9 e 10), nei seguenti termini: "Sotto altro profilo, non può non evidenziarsi il mutato orientamento giurisprudenziale sul thema decidendum, con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ((...) 16 febbraio 2017 n. 4090, secondo la quale "la parcellizzazione del credito è ammessa se il creditore ha interesse) (come nel caso che ci impegna) a proporre azioni separate".

Sul punto, l'appellante aggiunge quindi che "la produzione documentale, all'udienza del 5 dicembre 2013, dell'originale dell'atto di citazione notificato alla Compagnia convenuta relativo alla causa civile dinanzi al Giudice di Pace di Mazara del Vallo per il risarcimento dei danni materiali subiti nel sinistro, ha dimostrato (e provato) inequivocabilmente che l'atto di citazione è stato passato per la notifica dall'Unep presso il Tribunale di Marsala - Sezione Distaccata di Mazara del Vallo in data 8 luglio 2011, nel mentre la visita medica del dr. Rallo (fiduciario Sara) è stata effettuata in data 15 settembre 2011" (così, identicamente, pag. 11 dell'atto introduttivo del giudizio e della comparsa conclusionale dell'appellante).

Dal canto suo, (...), "rileva che ciò che è importante e rilevante non è quando il fiduciario della (...) abbia visitato il (...), ma se quest'ultimo, già al momento della citazione per i danni al veicolo, fosse in grado di chiedere anche i danni per le lesioni subite", aggiungendo che "controparte non ha fornito alcuna giustificazione plausibile sul perché avesse scelto di frazionare il credito" (così alle pagg. 1 e 2 della memoria di replica della compagnia di assicurazioni).

Parimenti, l'appellato (...) deduce (a pag. 4 della propria comparsa conclusionale): "Riguardo alla vicenda qui in esame, non può revocarsi in dubbio che, alla data del 15 settembre 2011, il (...) fu sottoposto a visita medico legale presso il medico fiduciario della (...) (dott. (...)), ragion per cui avrebbe dovuto intraprendere una sola azione e non introitare prima una causa per il risarcimento del danno materiale conclusasi nel 2012 con la sentenza n. 102 e poi in data 9 marzo 2013 introitare una seconda causa, questa volta per avere risarciti i lamentati danni fisici subiti.

Infatti già nel mese di settembre del 2011 il (...) aveva piena contezza dei propri danni essendo munito di consulenza tecnica medica di parte ed essendo stato sottoposto a visita medico legale di rito.

Dunque, l'intero panorama delle conseguenze dannose del sinistro

stesso era pienamente emerso, in quel preciso frangente sia riguardo ai danni all'autovettura che anche alla persona (erano trascorsi sei mesi dalla data del sinistro)".

Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.

In punto di diritto, va premesso che dalla motivazione di Cass. 8530/2020 emerge quanto segue:

- il danneggiato, a fronte di un unico fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria agendo separatamente innanzi a giudici diversi - se del caso in ragione delle rispettive competenze per valore -, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, poiché ciò integra una condotta che aggrava senza motivo la posizione del danneggiante-debitore (al riguardo, la Cassazione richiama le proprie seguenti pronunce: 21318/2015, 22503/2016, 17019/2018 e 2330/2019);

- la non necessaria proliferazione delle azioni giudiziarie contro il debitore integra un illecito deontologico per l'avvocato (sulla questione vengono citate Cass. 9488/2014 e 961/2017);

- le conseguenze dell'unitario danno-evento, quale fatto costitutivo comune a tutti i diritti risarcitori per i rispettivi danni-conseguenza, sono inscrivibili ("per l'intuitiva necessaria unitarietà degli accertamenti in fatto presupposti") nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di un'ingiustificata moltiplicazione di attività istruttoria nonché a

rischio della conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale: il che "fonda la conclusione dell'inammissibilità, per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 Cpc, inteso nello specifico senso di agire in via frazionata, della domanda

proposta per seconda e di ogni altra successiva";

- la sola maggiore speditezza di trattazione della relativa controversia non può, di per sé sola e quindi in difetto di altre circostanze tali da giustificare quell'interesse oggettivamente valutabile a cui fanno riferimento le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 4090/2017, giustificare l'aggravio complessivo di oneri (non solo patrimoniali) dovuto alla moltiplicazione delle iniziative giudiziarie;

- se non altro in applicazione degli indefettibili doveri generali di solidarietà sociale imposti a chiunque, quale clausola generale, dall'art. 2 Cost., "la ponderazione comparativa dei maggiori vantaggi, eventualmente o in tesi ricavabili da un creditore dall'atomizzazione delle sue pretese in termini di sola abbreviazione dei tempi, con gli svantaggi concretantisi nei sicuri maggiori costi e negli oneri certamente più ingenti, non solo patrimoniali e soprattutto non esclusivamente della sua sola controparte, ma anche dell'apparato giudiziario, afflitto da cronica limitatezza di risorse e dall'esigenza imperiosa della razionalità del loro impiego, deve vedere soccombenti i primi";

- anche il vantaggio di agire in tempi più rapidi per una delle componenti del credito in ragione del regime dei relativi presupposti processuali non giustifica - di per sé solo - tale frazionamento, se lo sviluppo dei tempi non arreca al danneggiato un vantaggio (o non gli esclude un detrimento) apprezzabile.

Cass. 8530/2020, nel respingere il ricorso, ha quindi affermato il seguente principio di diritto: "Anche dopo il riconoscimento, a determinate condizioni, dell'ammissibilità di un frazionamento di crediti afferenti ad un unitario rapporto di durata, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tanto integra una condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario; né integra un interesse oggettivamente valutabile, idoneo a giustificare quel frazionamento e di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento, dinanzi all'aggravio di costi ed oneri della controparte e a detrimento della funzionalità del sistema giudiziario; mentre l'imposizione di presupposti processuali più gravosi per le azioni per una delle componenti del danno non giustifica, di per sé sola e soprattutto in caso di intervalli temporali modesti, l'attivazione separata della tutela giudiziaria".

Per completezza, si osserva che la sentenza 4090/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione, richiamata tanto dall'appellante nella propria comparsa conclusionale quanto nella motivazione della sentenza 8530/2020 della stessa Corte, aveva enunciato il seguente principio di diritto: "Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - si da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 Cpc e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cpc".

Tutto ciò premesso, si osserva quindi, in punto di fatto, che è pacifico che il (...), per ottenere il risarcimento del danno derivato alla sua autovettura in conseguenza del sinistro stradale del 7 marzo 2011, adì il Giudice di pace di Mazara del Vallo.

Deve quindi valutarsi se il medesimo (...) potesse successivamente promuovere, innanzi al Tribunale di Marsala, altra causa diretta a ottenere il risarcimento del danno biologico a lui causato da quello stesso sinistro.

Ora, come detto, la più recente giurisprudenza ammette la proponibilità di più cause fondate su un identico fatto costitutivo, ma solo a condizione che sussista, in capo al creditore/attore, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; altrimenti la domanda è inammissibile, dal momento che il ricorso a plurimi giudizi - da un lato - aggraverebbe, senza motivo, la posizione del debitore/convenuto, e dunque - d'altro lato - si porrebbe in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, risolvendosi in un abuso dello strumento processuale (sotto questo profilo, si vedano anche Cass. 21318/2015 e 17019/2018).

Al riguardo, come visto, l'appellante, per giustificare il ricorso al doppio giudizio, ha affermato che l'atto di citazione innanzi al Giudice di pace fu passato per la notifica dall'Unep l'8 luglio 2011, mentre la visita medica presso il fiduciario della (...) avvenne il 15 settembre 2011.

Orbene, tale indicazione evidenzia solo che il (...) non era in possesso, al momento dell'inizio del processo innanzi al Giudice di pace, di un riscontro della (...) in ordine alle conseguenze (in termini di danno biologico) del sinistro sulla sua persona, ma non chiarisce le ragioni per le quali il medesimo (...) ritenne di non poter attendere, per iniziare il primo grado del presente giudizio, l'esito di quella visita. E - lo si ribadisce - anche la giurisprudenza che consente, in linea teorica, il frazionamento delle cause, comunque subordina l'ammissibilità di tale modus procedendi all'esistenza, per il creditore/attore, di "un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata".

Per quanto precede (e - lo si ripete - non essendo state prospettate plausibili ragioni che giustificerebbero la deroga all'impostazione giurisprudenziale più recente), deve quindi concludersi che correttamente il Tribunale si sia fermato a una pronuncia di rito, ritenendo che il (...) "avrebbe ben potuto attendere l'esito della predetta visita prima di incoare il giudizio risarcitorio per i soli danni al mezzo senza incorrere in preclusioni o decadenze (a es., prescrizione del diritto)".

Il motivo va quindi respinto; conseguentemente va rigettato l'intero gravame, essendo precluso a questo collegio, che conferma la scelta del Tribunale di non esaminare il merito della domanda, l'esame delle altre ragioni dell'impugnazione (la seconda, con la quale ci si duole del fatto che la sentenza del giudice di Marsala sarebbe inammissibilmente entrata nel merito della questione; la terza, che si sofferma sull'an e sul quantum debeatur).

Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rimborso, agli appellati, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo; inoltre, tenuto conto dell'esito del processo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da (...) avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 328/2016 del 18 aprile 2016, respinge il gravame;

condanna (...) al rimborso, agli appellati, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro3.777,00 in favore di ciascun appellato, oltre spese generali e accessori di legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1- quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 26 marzo 2021.